

(N. 1187-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1950

---

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1950

---

Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949:

- a) *Avenant* al Protocollo del 15 ottobre 1947, concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia;
- b) Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia;
- c) Scambi di Note.

ONOREVOLI SENATORI — Gli Accordi conclusi a Berna il 6 aprile-10 maggio 1949, hanno portato ad una totale regolamentazione e ad una sistemazione conveniente dei rapporti finanziari con la Svizzera, ponendo fine alla situazione eccezionale conseguente alla guerra.

Tali rapporti erano rimasti praticamente sospesi, per effetto dei noti eventi del settembre 1943 e gli scambi commerciali, fino al gennaio 1947, andavano svolgendosi in via aleatoria e su basi di compensazioni singole.

Particolarmente, si era venuta a determinare una nostra situazione debitoria sensibilmente accentuata e la somma dovuta, a titoli vari (per ragioni commerciali, per trasporti, per il prestito effettuato da un Consorzio di Banche Svizzere all'allora Istituto Italiano dei Cambi, per internati militari, per protezione degli interessi italiani, per forniture industriali), poteva commisurarsi (per cifre arrotondate) a 450 milioni di franchi svizzeri.

Tale debito gravava interamente sulle Casse dello Stato sia per i debiti diretti che per quelli di *clearing*, in quanto per questi ultimi, in forza della legislazione vigente all'epoca, era stata concessa la garanzia di cambio.

Si appalesava, quindi, ovvia la necessità di avviare progressivamente i rapporti italo-svizzeri ad una soddisfacente sistemazione, onde ricreare quelle relazioni e quella fiducia occorrenti per la rinascita italiana.

La complessità della materia ha richiesto trattative varie che, iniziate fin dal maggio 1947, hanno portato, in un primo momento, al ristabilimento di rapporti commerciali normali che hanno condotto l'Italia al terzo posto, dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, nel commercio estero della Confederazione, e che hanno determinato, in due anni, la formazione di saldi attivi a nostro favore di circa 250 milioni di franchi; alla ripresa dei trasferimenti degli investimenti di capitali svizzeri in Italia; al pagamento di somme pari al 21,5 per cento del debito complessivo dell'Italia, attraverso utilizzo dei nostri saldi, ma, soprattutto, mediante il Protocollo del 15 ottobre 1947, il quale stabiliva la collaborazione italo-elvetica nel quadro europeo ed ai fini della ricostruzione italiana, e cioè mediante investimenti svizzeri in Italia per operazioni ricono-

sciute di pubblica comune utilità (navi per la Società « Italnavi », costruzione a Milano del Palazzo della Svizzera, ecc.).

Con l'ultima trattativa di Berna del 6 aprile-10 maggio 1949, si è felicemente pervenuti alla regolamentazione definitiva del residuo debito, in una reciproca e cordiale atmosfera d'intesa che ha potuto tenere debito conto sia delle nostre necessità finanziarie che delle esigenze della nostra ricostruzione.

Sotto il primo aspetto, il nostro residuo debitorio appare convenientemente transatto e rateizzato, mentre riguardo alle nostre necessità ricostruttive, è stato confermato il reinvestimento in Italia per opere di comune interesse e come forma di pagamento e di utilizzo, per noi particolarmente conveniente, del saldo di nostre determinate aliquote debitorie.

Per quanto attiene, in particolare, alla ripresa dei trasferimenti di carattere finanziario, è stato stabilito con gli Accordi in oggetto, che sono ammesse al trasferimento a favore di « creditori finanziari svizzeri » come definiti da detti Accordi ed a mezzo del « Conto trasferimenti vari » le somme divenute esigibili a partire dal 1° maggio 1949 costituenti:

a) reddito netto ricorrente (quali, ad esempio, interessi, dividendi, partecipazioni agli utili, interessi ipotecari, pigioni, affitti di beni rustici, rendite fondiari, ecc.) di investimenti finanziari svizzeri in Italia anteriori al 10 dicembre 1935 o del successivo reinvestimento di redditi o realizzi di detti investimenti;

b) reddito di titoli o di crediti (non incorporati in titoli) dati, prima del 10 dicembre 1935, in garanzia ad un creditore finanziario svizzero qualora il trasferimento di tale reddito risulti necessario per la copertura degli interessi sul credito principale e previo esame, caso per caso, dell'Ufficio svizzero di compensazione;

c) reddito di titoli o di crediti (non incorporati in titoli) gravati da usufrutto costituito anteriormente al 10 dicembre 1935 a favore di un creditore finanziario svizzero, oppure di usufrutto legale o testamentario anche se posteriore a tale data, risultante da eredità di persona residente in Italia.

La limitazione della trasferibilità dei redditi dei soli capitali investiti in Italia anteriormente al 10 dicembre 1935, con l'eccezione *sub c)*, trova riscontro nella necessità di non gravare eccessivamente le disponibilità del « Conto trasferimenti vari ».

Tali sono lo spirito e la sostanza degli Accordi i quali hanno portato, da un lato, alla più

opportuna ed onorevole liquidazione di una triste eredità lasciataci dalla recente guerra ed hanno, dall'altro, consentito al mercato finanziario svizzero ed internazionale di guardare al nostro Paese con rinnovata fiducia.

MERZAGORA, *relatore*.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949:

*a)* *Avenant* al Protocollo del 15 ottobre 1947 concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia;

*b)* Accordo concernente gli investimenti finanziari Svizzeri in Italia;

*c)* Scambi di note.

##### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti.

##### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949 conformemente all'articolo 9 dell'Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia.